



## COMUNICATO UNITARIO

### **Tassazione agevolata del 10% su importanti voci della retribuzione.**

Oggi abbiamo sottoscritto con FEDERCASSE un importante accordo che consentirà a tanti lavoratori di fruire di una tassazione agevolata del 10% sugli emolumenti erogati dalla data di sottoscrizione degli accordi locali fino al 31 dicembre 2011 che siano collegati alla produttività.

A livello di Federazione locale ( aziendale per le società il cui secondo livello di contrattazione è aziendale ) ora andranno molto rapidamente sottoscritti gli accordi applicativi, di cui l'Accordo nazionale ha predisposto la bozza condivisa fra le Parti sociali, che ha carattere sussidiario e di indirizzo.

Vi riportiamo di seguito le voci della retribuzione che potranno fruire della tassazione agevolata:

- lavoro straordinario (art. 127);
- lavoro supplementare (All. E, art. 5);
- assegno di preposto, in occasione di prestazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in coerenza con la normativa sopra citata (art. 47) ;
- premio di risultato PDR (art. 48, All. F);
- paga oraria ed indennità di turno (art. 98, commi 7 ed 8, art. 118, comma 6 e art. 121, commi 4 e 6);
- indennità di reperibilità ed intervento (artt. 99 e 124);
- compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (art. 98, comma 9 e art. 122, comma 3);
- indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 118, comma 5);
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 126, comma 3) ;
- ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 127, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni

aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate in coerenza con le disposizioni del C.C.N.L. (art. 127);

- indennità sostitutiva per ferie non godute, corrisposta in coerenza con le previsioni di legge e del C.C.N.L.;
- indennità sostitutiva per permessi e/o ferie per ex festività non godute erogata in coerenza con le previsioni di legge e del C.C.N.L. ;
- compenso per lavoro notturno (art. 128) ;
- compenso per lavoro festivo (art. 128) ;
- erogazione a favore dei quadri direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno (art. 98, comma 3);
- erogazione a favore dei quadri direttivi per la partecipazione a riunioni fuori dell'orario di lavoro (art. 98, comma 5);
- compenso per lavoro festivo dei quadri direttivi (art . 98, comma 6);
- compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 126, comma 2);
- retribuzione corrisposta per la frequenza delle attività formative in quanto comportano miglioramento delle prestazioni e dell'organizzazione, l'innovazione, l'accrescimento della professionalità del lavoratore (art. 63).

Eventuali accordi già sottoscritti a livello locale sono confermati.

Sono, intanto, in corso i lavori per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che sottoporremo entro la pausa estiva alle Assemblee dei lavoratori.

Roma, 27 maggio 2011

Le Segreterie e i Coordinamenti Nazionali